



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0374/2016**

7.12.2016

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatori: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

Relatore per parere (\*):

Costas Mavrides, commissione per i problemi economici e monetari

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento .....	3
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (*). 40	
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	60
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	70
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA .....	112
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	116
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	137

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0701),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0373/2015),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2016<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 aprile 2016<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la pesca e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0374/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

---

<sup>1</sup>GU C 177 del 18.5.2016, pag. 47.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

**(2 bis) L'articolo 174 TFUE dispone che l'Unione sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e, in particolare, mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.**

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro **effetti positivi** si **fanno** sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato **determinante** per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

Emendamento

(4) Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche, **nonché una cooperazione a più livelli e una visione a lungo termine**. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso **il loro impatto** si **fa** sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva ed efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato **importante** per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. **La titolarità delle riforme strutturali sul campo è essenziale affinché il Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") abbia successo.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 5

*Testo della Commissione*

(5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione delle riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione *inadeguate* della normativa UE.

*Emendamento*

(5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione di riforme strutturali ***favorevoli alla crescita, in linea con gli obiettivi economici e sociali dell'Unione, segnatamente il sostegno alla crescita economica, la creazione di posti di lavoro sostenibili, la promozione di investimenti solidi e lo sviluppo sociale. Tali carenze possono essere*** riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione *inadeguata e/o* l'attuazione *ritardata* della normativa UE ***intesa a favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.***

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) L'Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscaltà, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'UE nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo.

*Emendamento*

(6) L'Unione vanta una lunga esperienza ***in relazione ad azioni concrete e finanziamenti esistenti*** nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscaltà, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che, ***in particolare,*** l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'UE nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. ***Esiste e*** occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione

al riguardo.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6bis) La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti dal titolo "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati" contiene raccomandazioni utili riguardo alla prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione agli Stati membri, che dovrebbero essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del sostegno nell'ambito del Programma.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Occorre quindi istituire ***un Programma di sostegno alle riforme strutturali*** ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di ***preparare*** e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione ***degli*** investimenti nell'economia reale.

(7) Occorre quindi istituire il Programma per rafforzare la capacità degli Stati membri di ***elaborare*** e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita ***e a creare coerenza con le strategie di sviluppo nazionali e regionali***, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, ***in particolare i Fondi strutturali e d'investimento europei ("fondi SIE")***. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, ***coesione economica, sociale e territoriale***, creazione di posti di lavoro, ***garanzia di un livello elevato di protezione sociale e di servizi sanitari e d'istruzione di alta qualità, lotta alla povertà e all'esclusione sociale***, rafforzamento della competitività e



*della produttività* dell'Europa e promozione *di* investimenti *sostenibili* nell'economia reale.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

#### *Emendamento*

(8) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: ***coesione e politica urbana***, bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, ***organizzazione territoriale***, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, ***misure intese a contrastare l'evasione fiscale***, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, ***partenariati per attirare aumento della partecipazione pubblica alle imprese e*** processi di privatizzazione, ***se del caso***, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, ***potenziamento dei sistemi di istruzione pubblica e di*** formazione, politiche del lavoro, ***sistemi di*** sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, ***pesca e*** politiche per il settore finanziario.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione di

#### *Emendamento*

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per

riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita *e* della creazione di posti di lavoro.

***L'elaborazione e*** l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle ***pertinenti*** raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire ***la coesione economica, sociale e territoriale***, la sostenibilità degli investimenti, ***nonché l'aumento*** della crescita, della creazione di posti di lavoro ***e della competitività***. ***La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sui principali elementi della richiesta di sostegno.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe ***inoltre definire, in stretta collaborazione*** con lo Stato membro interessato, ***gli*** ambiti prioritari e ***la*** portata del sostegno da fornire e ***il*** contributo finanziario globale per tale sostegno, ***tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi***

#### *Emendamento*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di ***sussidiarietà, solidarietà***, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità ***e della gravità*** dei problemi individuati, ***della motivazione della riforma richiesta***, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. ***Lo Stato membro interessato dovrebbe essere responsabile dell'applicazione del principio di partenariato. Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e attività esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o***

*dell'Unione.*

*dai programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe giungere a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari, sugli obiettivi, su un calendario indicativo, sulla portata del sostegno da fornire e sul contributo finanziario globale stimato per tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno. Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato al ricevimento di una richiesta di sostegno a titolo del Programma e dell'analisi effettuata dalla Commissione. La Commissione dovrebbe trasmettere il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo quanto prima.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) La Commissione dovrebbe, con il consenso dello Stato membro che desidera ricevere sostegno, poter organizzare la prestazione di sostegno in cooperazione con organizzazioni internazionali, quali definite nel presente regolamento.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 ter) Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrebbe, per un determinato settore di sostegno, poter concludere un partenariato con uno o più Stati membri quali partner per le riforme per contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predisporre un'assistenza di*

*elevata qualità o sorvegliare l'attuazione delle strategie e dei progetti. Mentre la responsabilità per le riforme spetta allo Stato membro che desidera ricevere sostegno, i partner per le riforme o altri Stati membri che prestano sostegno dovrebbero poter contribuire a una positiva attuazione del Programma. Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato sulla partecipazione di un partner per la riforma e sul suo ruolo nel piano di cooperazione e di sostegno.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"<sup>13</sup> e "Un bilancio per la strategia Europa 2020"<sup>14</sup> sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia

#### *Emendamento*

(11) Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"<sup>13</sup> e "Un bilancio per la strategia Europa 2020"<sup>14</sup> sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su **azioni e** attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni **e le attività** di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello **regionale**, nazionale e dell'UE, **come indicato nel Quadro strategico comune creato a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure a livello internazionale se del caso**. Le azioni **e le attività** previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire

per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze, ***allo scopo di mettere a punto soluzioni adeguate al contesto specifico degli Stati membri richiedenti.***

---

<sup>13</sup> COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>14</sup> COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

---

<sup>13</sup> COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>14</sup> COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 bis) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>1 bis</sup>. Il finanziamento del Programma attraverso lo storno di dotazioni a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione dovrebbe essere considerato unicamente una soluzione una tantum, che non dovrebbe creare un precedente per il finanziamento di future iniziative in tale ambito. Un'eventuale proposta legislativa volta a prorogare il Programma nell'ambito del nuovo Quadro finanziario pluriennale dovrebbe***

*includere una nuova dotazione finanziaria distinta, specificatamente destinata al Programma.*

---

*<sup>1 bis</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero **poter** contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati.

#### *Emendamento*

(14) Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero **aver la possibilità di** contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati ***tramite un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza e un maggior assorbimento dei fondi. Gli Stati membri dovrebbero decidere volontariamente se stanziare parte delle loro risorse al sostegno delle riforme strutturali.***

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

### *Testo della Commissione*

(15) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup> che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi politici perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali ***adottati mediante atti di esecuzione***.

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

### *Emendamento*

(15) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup> che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi ***sociali***, politici ***ed economici*** perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali.

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento ***pari*** al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

#### *Emendamento*

(16) Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento ***per le sovvenzioni fino*** al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

#### *Emendamento*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, **su richiesta di uno Stato membro che desidera ricevere sostegno**, la Commissione dovrebbe poter adottare **urgentemente** misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale **e per un periodo limitato di tempo fino a sei mesi**, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. **Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato sull'adozione di queste misure speciali.**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Per garantire **un'allocazione** efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte **la stessa spesa**. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di

#### *Emendamento*

(18) Per garantire **un impiego** efficiente, coerente e **trasparente** dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso **ed essere coordinate con essi**, evitando però di finanziare due volte **gli stessi costi ammissibili**. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze,



Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al presente Programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi dell'Unione negli Stati membri.

un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al presente Programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi dell'Unione **e dai programmi dell'Unione** negli Stati membri, **specialmente i fondi SIE. È di particolare importanza che la Commissione garantisca la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito dalle organizzazioni internazionali pertinenti.**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

#### *Emendamento*

(19) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni **amministrative e finanziarie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si **dovrebbe** effettuare una valutazione

#### *Emendamento*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato **e trasparente** per il monitoraggio **dell'attuazione delle azioni e** dei risultati

intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione *finale* dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

raggiunti. Si *dovrebbero* effettuare *una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, inclusa un'analisi dell'applicazione dei criteri per valutare la richiesta di sostegno*, una valutazione intermedia *provvisoria* relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo, *nonché una valutazione del Programma nel prossimo periodo di programmazione, inclusi il suo eventuale rinnovo e le fonti di finanziamento alternative*. Una valutazione *ex post* dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori *definiti in via preliminare* che ne misurino gli effetti.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 *del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. *Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

#### *Emendamento*

(21) Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, *e al fine di integrare il presente regolamento*, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 *TFUE*. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni *con i diversi soggetti interessati*, anche a livello di esperti, *e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli*

*Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

#### *Emendamento*

(22) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione ***in conformità dell'articolo 291 TFUE. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>. Per l'adozione dei programmi di lavoro annuali dovrebbe essere applicata la procedura consultiva.***

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e

#### *Emendamento*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e

strutturali **negli** Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, **la** governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

strutturali **decise in accordo con gli** Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali, **quali definite nel presente regolamento**, per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, **le strutture di governance o** l'amministrazione **pubblica**, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 2

#### *Testo della Commissione*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;
2. "fondi dell'Unione": i Fondi strutturali e d'investimento europei di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE)

#### *Emendamento*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che **richiede e** riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;
2. "fondi dell'Unione": i Fondi strutturali e d'investimento europei di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE)

n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>.

n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>;

***2 bis. "autorità nazionale": una o più autorità nazionali, incluse le autorità a livello regionale e locale, operanti in conformità del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro e in conformità del principio di partenariato quale definito nel codice di condotta europeo sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei<sup>22 bis</sup>;***

***2 ter. "organizzazione internazionale": un'organizzazione internazionale del settore pubblico istituita mediante un accordo internazionale, come anche le agenzie specializzate istituite da una siffatta organizzazione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario.***

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag.

168).

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

168).

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

<sup>22 bis</sup> **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 3

#### *Testo della Commissione*

1. Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento **siano tali da produrre** risultati **con** un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

2. Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

#### *Emendamento*

1. Il programma finanzia azioni **e attività** con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni **e le attività** selezionate per il finanziamento **producano** risultati **che, conformemente al principio di sussidiarietà, presentano** un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

2. Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

- (a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione;
- (b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, dell'UE e internazionale;
- (c) il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa UE;
- (d) il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;
- (e) la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.

- (a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide **locali, regionali e** nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione, **e a contribuire alla coesione sociale, economica e territoriale**;
- (b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello **regionale**, nazionale e dell'UE, **come indicato nel Quadro strategico comune istituito dal regolamento (UE) n. 1303/2013, come pure, se del caso, a livello** internazionale;
- (c) il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa **e delle politiche** UE, **come anche alla promozione di valori europei, segnatamente la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali**;
- (d) il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche **nella prospettiva di accrescere la visibilità dei programmi di riforma dell'Unione** e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;
- (e) la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4

##### *Testo della Commissione*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività,

##### *Emendamento*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali **favorevoli alla crescita** negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare **e rafforzare** le istituzioni, la governance, l'amministrazione **pubblica**, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide

la crescita, l'occupazione e gli investimenti, *in particolare* nell'ambito dei processi di governance economica, *anche* attraverso un'assistenza per l'uso efficiente *ed* efficace dei fondi dell'Unione.

economiche e sociali, onde promuovere *la coesione economica, sociale e territoriale*, la competitività, *la produttività delle imprese dell'Unione*, la crescita *sostenibile*, *la creazione di* occupazione e gli investimenti, nell'ambito dei processi di governance economica *o* attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace *e trasparente* dei fondi dell'Unione, *in particolare i fondi SIE*.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5

##### *Testo della Commissione*

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(c) aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle *buone* pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

##### *Emendamento*

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici, *che sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari*:

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare *e ad attuare* le riforme in funzione delle *loro* priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici *e territoriali* previsti, *nonché la necessità di contribuire all'obiettivo della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*;

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di *pianificare e di* elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma, e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra *le priorità a livello nazionale e, ove opportuno, gli* obiettivi e *i* mezzi *a livello regionale* in tutti i settori;

(c) aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle *migliori* pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;



(d) aiutare le autorità nazionali a migliorare, *ove opportuno*, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante *una chiara definizione delle responsabilità* e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali. *Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.*

2. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, *alla* crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

(a) gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

(b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(c) contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

(d) istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale,

(d) aiutare le autorità nazionali a migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali, *come anche del dialogo sociale.*

*(d bis) aiutare le autorità nazionali come pure i partner economici e sociali a migliorare le loro capacità sul piano amministrativo e operativo di attuare i fondi dell'Unione, in particolare i fondi SIE.*

2. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla *coesione economica, sociale e territoriale*, alla competitività, *all'innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

(a) gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

(b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, *anche attraverso la semplificazione normativa*, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(c) contesto imprenditoriale, *reindustrializzazione*, sviluppo del settore privato, *assistenza finanziaria e amministrativa alle PMI*, investimenti, *maggior partecipazione pubblica nelle imprese* e processi di privatizzazione, *se del caso*, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione *e alla digitalizzazione*;

(d) *coesione*, istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro *volte a creare posti di lavoro sostenibili*,

sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

(e) politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

(f) politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.

***combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria;***

(e) politiche ***per l'attuazione dell'azione per il clima, la promozione dell'efficienza energetica, il conseguimento della diversificazione energetica, nonché*** per il settore agricolo, ***la pesca*** e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

(f) politiche per il settore finanziario, ***compresa la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e prestiti all'economia reale; produzione, diffusione e attento monitoraggio di dati e statistiche; politiche di contrasto all'evasione fiscale.***

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 6

#### *Testo della Commissione*

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, il Programma può finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

(a) consulenze strategiche, ***modifiche*** delle politiche, riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative;

(b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

#### *Emendamento*

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 ***e di trovare soluzioni ad hoc***, il Programma può finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

(a) consulenze ***in materia di indicazioni*** strategiche, ***riorientamento*** delle politiche, ***formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di*** riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative ***se del caso a livello nazionale, regionale e locale***;

(b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

(c) sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di supporto, in particolare:

- (i) seminari, conferenze e workshop;
- (ii) visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;
- (iii) azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;
- (d) raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;
- (e) organizzazione di un supporto operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;
- (f) sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti;
- (g) studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
- (h) progetti di comunicazione; attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione e di campagne ed eventi mediatici, **compresa** la comunicazione istituzionale;

(c) sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di supporto, **compreso il conferimento di responsabilità alla società civile, come anche riforme a tutti i livelli di governance**, in particolare:

- (i) seminari, conferenze e workshop;
- (ii) visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;
- iii) azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;
- (d) raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;
- (e) organizzazione di un supporto operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;
- (f) sviluppo di capacità informatiche **per lo** sviluppo, **la** manutenzione, **la** gestione e **il** controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, **e programmi orientati alla digitalizzazione dei servizi pubblici**;
- (g) studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto, elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
- (h) progetti di comunicazione **nel contesto delle riforme proposte per le** attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, **comprese** la comunicazione istituzionale **e la comunicazione attraverso le reti sociali, ove opportuno**;

(i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

(j) qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

(i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma, **anche mediante lo** sviluppo, **la** gestione e **l'**aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

(j) qualsiasi altra attività **pertinente** a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei **singoli** settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e **misure** esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione **definisce, in**

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro **e non oltre** il 31 ottobre di ciascun anno civile. **La Commissione fornisce orientamenti riguardo ai principali elementi inclusi nella richiesta di sostegno presentata dallo Stato membro.**

2. Nel rispetto dei principi di **sussidiarietà, solidarietà,** trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei settori **previsti**, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. **Sulla base di tale analisi e** tenendo conto delle azioni e **delle attività** esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi

*stretta collaborazione con* lo Stato membro interessato, *gli* ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

3. Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

(a) l'attuazione delle riforme *nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e/o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa UE;*

(b) l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup> per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio<sup>24</sup> per gli Stati non membri della zona euro;

(c) *l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.*

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della

dell'Unione, la Commissione *e* lo Stato membro interessato *si accordano, nel quadro di un piano di cooperazione e di sostegno, sugli* ambiti prioritari per il sostegno, *gli obiettivi, un calendario indicativo*, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale *stimato* a tale sostegno.

*2 bis. Non appena perviene una richiesta di sostegno a titolo del Programma, la Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo dell'analisi da essa effettuata. Inoltre, la Commissione trasmette quanto prima a detta Istituzione il piano di cooperazione e di sostegno.*

3. Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

(a) l'attuazione delle riforme *intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro;*

(b) l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup> per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio<sup>24</sup> per gli Stati non membri della zona euro;

(c) *l'attuazione di riforme sostenibili nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa UE.*

---

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della

sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

*(Al paragrafo 3, le lettere a) e c) sono diventate, nell'emendamento del Parlamento, rispettivamente, le lettere c) e a). Entrambe sono modificate.)*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Articolo 8**

#### *Testo della Commissione*

Organizzazione del sostegno

1. La Commissione può *definire* il sostegno *previsto per gli Stati membri beneficiari* in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.
2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

#### *Emendamento*

Organizzazione del sostegno *e partner per le riforme*

1. La Commissione può, *con il consenso dello Stato membro beneficiario, organizzare* il sostegno in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.
2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, *e sulla base di un'intesa reciproca con lo Stato membro beneficiario e la Commissione*, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti. *La Commissione tiene pienamente informato il Parlamento europeo riguardo alla partecipazione di un partner per le riforme e al suo ruolo*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Articolo 9**

#### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma ammonta a ***un massimo di*** 142 800 000 EUR.
2. La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, ***compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione***, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.
3. ***L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.***

#### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR ***a prezzi correnti.***
2. La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.
3. ***Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.***

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1**

### *Testo della Commissione*

1. Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi degli Stati membri.

### *Emendamento*

1. Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi **volontari** degli Stati membri.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12**

### *Testo della Commissione*

1. La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

- (d) sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);
- (e) contratti di appalti pubblici;
- (f) rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni;
- (g) contributi a fondi fiduciari;
- (h) azioni realizzate in gestione indiretta.

3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o

### *Emendamento*

1. La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

- (d) sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);
- (e) contratti di appalti pubblici;
- (f) rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni, **compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono il sostegno;**
- (g) contributi a fondi fiduciari **istituiti da organizzazioni internazionali;** e
- (h) azioni realizzate in gestione indiretta.

3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o



privati e a entità aventi la propria sede legale:

- (a) negli Stati membri;
- (b) nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4. Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

5. ***Ai fini dell'attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione.*** Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la

privati e a entità aventi la propria sede legale:

- (a) negli Stati membri;
- (b) nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4. Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

5. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo*** programmi di lavoro annuali. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la

Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.

Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro *che desidera ricevere sostegno*, misure speciali *urgenti inizialmente non figuranti nel programma di lavoro annuale*, in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali *sono di natura temporanea*, possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7. *Le misure speciali terminano entro sei mesi e possono essere sostituite dal sostegno conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7.*

*La Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato riguardo alle misure speciali adottate sulla base del presente articolo.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 13

#### *Testo della Commissione*

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- (a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti *UE e* nazionali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- (b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;
- (c) garantiscono una stretta

#### *Emendamento*

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- (a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti, *unionali, nazionali e regionali*, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione, *in particolare in relazione ai fondi SIE*;
- (b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi *e dei costi*;
- (c) garantiscono una stretta

collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE, nazionale **e regionale**, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

***La Commissione garantisce complementarità e sinergie con il sostegno fornito dalle organizzazioni internazionali pertinenti.***

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e **dissuasive**.

#### *Emendamento*

1. La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate **o non correttamente utilizzate** e, se del caso, sanzioni **amministrative ed economiche** effettive e proporzionate **in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012**.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 15

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal

#### *Emendamento*

1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal

Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare *o prorogare oltre il 2020* i finanziamenti nei settori *da esso* coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post *conterrà* informazioni *sull'impatto del Programma* nel lungo periodo.

Programma e misura il raggiungimento *dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4 e* degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio *una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, comprensiva di un'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per la valutazione delle richieste di sostegno presentate dagli Stati membri*, una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare, *sospendere o ristabilire, nell'ambito del prossimo quadro finanziario con una dotazione finanziaria specifica*, i finanziamenti nei settori coperti *dal Programma*. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post *valuta il Programma nel suo complesso e contiene* informazioni *sul suo* impatto nel lungo periodo.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 16

### *Testo della Commissione*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare **gli** atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro **un** termine di due mesi **a partire** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo

### *Emendamento*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 12, paragrafo 5, e** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. La delega di potere di cui **all'articolo 12, paragrafo 5, e** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.  
**3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.**
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 12, paragrafo 5, e** dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro **il** termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 91 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. **Fino a 112 233 000 EUR di questo importo sono assegnati** al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

#### *Emendamento*

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. **Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato** al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 18**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. **30 567 000 EUR di questo importo** sono assegnati al Programma di sostegno alle

#### *Emendamento*

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. **Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti** sono assegnati al

riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

14.11.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (\*)**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore(\*): Costas Mavrides

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### **EMENDAMENTI**

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### **Emendamento 1**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3**

###### *Testo della Commissione*

(3) Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti di essi devono far fronte a una bassa crescita potenziale. L'Unione ha annoverato *l'attuazione delle* riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di *avviare la ripresa lungo* un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

###### *Emendamento*

(3) Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti di essi devono far fronte a una bassa crescita potenziale *e ad elevati tassi di disoccupazione*. L'Unione ha annoverato *la necessità di attuare* riforme strutturali *propizie alla crescita* fra le sue priorità strategiche al fine di *creare le condizioni per realizzare* un percorso *di crescita* sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza *nonché un aumento degli*



*investimenti.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile *intraprendere le* riforme strutturali *necessarie* in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è *quindi essenziale* per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

#### *Emendamento*

(4) Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche *nonché una visione a lungo termine*. Non è facile *attuare* riforme strutturali *sostenibili* in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo *con un impegno continuo e* dopo un certo lasso di tempo *e, pertanto, occorre adottare misure che disincentivino l'elaborazione di politiche caratterizzate da una prospettiva a breve termine. In particolare, è essenziale* un'attuazione tempestiva e efficiente, *anche* per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro *e può costituire un utile precedente per un programma di sostegno alle riforme strutturali. La titolarità delle riforme strutturali e la volontà politica da parte degli Stati membri, comprese le autorità locali e regionali, ove opportuno, nonché le parti sociali, sono essenziali per la buona riuscita di un tale programma.*

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 5

### *Testo della Commissione*

(5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione **delle** riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE.

### *Emendamento*

(5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione **di** riforme strutturali **propizie alla crescita. Tali carenze sono** riconducibili a fattori quali **la progettazione inadeguata delle riforme**, la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE.

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) L'Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza **acquisita dall'UE nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme** dovrebbe essere **utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre** un'azione globale e integrata **per fornire sostegno agli** Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo.

#### *Emendamento*

(6) L'Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza **e la capacità politica delle istituzioni dell'Unione** dovrebbe essere la **base per** un'azione globale e integrata **volta a sostenere gli** Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo. **Dovrebbe essere pertanto adottato un approccio integrato e trasversale a tutti i settori, al fine di assicurare la coerenza del panorama politico.**

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)**

**(6 bis)** *La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti dal titolo "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia va prestata una maggiore attenzione ai risultati" contiene raccomandazioni utili riguardo alla prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione agli Stati membri, che dovrebbero essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del sostegno nell'ambito del Programma di sostegno alle riforme strutturali.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6 ter)** *Gli sforzi a favore di riforme strutturali atte a favorire la crescita dovrebbero essere portati avanti con determinazione al fine di assicurare l'efficacia di tali riforme e progredire ulteriormente sulla base dei risultati conseguiti.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di **preparare** e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita,

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di **progettare** e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita,

anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma *intende* contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma *fornisce un sostegno aggiuntivo significativo per un'attuazione più rapida e migliore delle riforme intese a* contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: *convergenza*, ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della *coesione, della competitività e della produttività* dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, *processi di privatizzazione*, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

#### *Emendamento*

(8) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, *partecipazione pubblica nelle imprese*, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 9

### *Testo della Commissione*

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare **quelle oggetto** delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse **all'attuazione** della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, **della** crescita e **della** creazione di posti di lavoro.

### *Emendamento*

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per **la progettazione e** l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare **per migliorare l'attuazione** delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse **all'adeguata attuazione** della normativa UE e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, **promuovere la** crescita e **la** creazione di posti di lavoro **nonché la competitività e la coesione territoriale**.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

### *Testo della Commissione*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, **gli ambiti prioritari** e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale

### *Emendamento*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, **sussidiarietà**, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, **le misure prioritarie per un sostegno efficace**

per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

*nonché la tipologia* e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione;

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) La Commissione dovrebbe avere la facoltà, con il consenso dello Stato membro che desidera ricevere sostegno, di organizzare la prestazione di sostegno in cooperazione con organizzazioni internazionali o altri Stati membri che concordino di fungere da partner per le riforme. Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrebbe, per un determinato settore di sostegno, poter concludere un partenariato con uno o più Stati membri quali partner per le riforme per contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predisporre l'assistenza o sorvegliare l'attuazione delle strategie e dei progetti. Sebbene la responsabilità per la realizzazione delle riforme spetti allo Stato membro che desidera ricevere sostegno, i partner per le riforme o gli altri Stati membri che prestano sostegno dovrebbero poter contribuire a una positiva attuazione del Programma.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

(11) Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea" e "Un bilancio per la strategia Europa 2020" sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

---

<sup>1</sup>COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>2</sup>COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

(11) Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea" e "Un bilancio per la strategia Europa 2020" sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia *dei cittadini nel progetto europeo* e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze, *in modo che le proposte possano essere adattate alla situazione specifica dello Stato membro richiedente.*

---

<sup>1</sup>COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>2</sup>COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

*Emendamento*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la **struttura di** governance **territoriale a livello nazionale, regionale e locale**, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – titolo**

*Testo della Commissione*

Definizioni

*Emendamento*

Definizioni **e principi**

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Ai fini del presente regolamento si **intende**

*Emendamento*

Ai fini del presente regolamento si



*per:*

*applicano le definizioni e i principi seguenti:*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

1. "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;

#### *Emendamento*

1. "Stato membro beneficiario": uno Stato membro che ***richiede e*** riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del presente Programma;

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

(a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che ***incidono sulle*** sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione;

#### *Emendamento*

(a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che ***derivano dalle*** sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione ***o che incidono su di esse e a contribuire alla coesione sociale ed economica;***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa ***UE***;

#### *Emendamento*

(c) il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme della normativa ***e delle politiche dell'UE***;

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 4**

*Testo della Commissione*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, ***l'amministrazione, l'economia e i settori sociali*** in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la ***crescita, l'occupazione e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica***, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

*Emendamento*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali e amministrative e ***alle riforme*** strutturali ***propizie alla crescita*** negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali ***e, se del caso, regionali e locali*** per l'attuazione di misure volte a riformare ***e a rafforzare o creare*** le istituzioni, la governance e ***l'amministrazione*** in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la ***coesione, la*** competitività, la ***produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro di qualità e gli investimenti***, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

*Emendamento*

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici, ***che sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari***:

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

*Emendamento*

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare ***e attuare*** le riforme ***sostenibili*** in funzione delle priorità ***e del principio di sussidiarietà***, tenendo conto delle condizioni di partenza

e degli effetti socioeconomici previsti;

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

##### *Emendamento*

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di **pianificare**, elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) aiutare le autorità nazionali a **definire** e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

##### *Emendamento*

(c) aiutare le autorità nazionali a **elaborare** e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

##### *Emendamento*

(d) aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia **del dialogo sociale** e della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

*Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

##### *Emendamento*

2. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla ***coesione, alla*** competitività, ***all'innovazione***, alla crescita ***sostenibile***, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

##### *Emendamento*

(b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, ***ivi compresa la corretta applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione***, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, **processi di privatizzazione**, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

##### *Emendamento*

(c) contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, **partecipazione pubblica nelle imprese**, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

##### *Emendamento*

(e) politiche per **l'attuazione dell'azione per il clima, la promozione dell'efficienza energetica, il conseguimento della diversificazione energetica e la cessazione dell'isolamento energetico di Stati membri e regioni, nonché per** il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) politiche per il settore finanziario e **accesso** ai finanziamenti.

##### *Emendamento*

(f) politiche per il settore finanziario, **in particolare per la promozione delle conoscenze finanziarie, della stabilità finanziaria, dell'accesso ai finanziamenti e dei prestiti all'economia reale; produzione, diffusione e attento monitoraggio di dati e statistiche nonché**

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno **tecnico** a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli **ambiti prioritari per il sostegno**, la portata del sostegno da fornire

#### *Emendamento*

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento, **sussidiarietà, rispetto per le parti sociali** e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, **in particolare i Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e il FEIS**, la Commissione

e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, **le misure prioritarie per un sostegno efficace**, gli **obiettivi specifici per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 5 del presente regolamento, un calendario**, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale **stimato** a tale sostegno.

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

(a) ***L'attuazione delle riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e/o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa UE;***

(b) l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per gli Stati non membri della zona euro;

(c) ***L'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.***

##### *Emendamento*

3. Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

(a) ***L'attuazione di riforme sostenibili intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare ai fini della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.***

(b) l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per gli Stati non membri della zona euro;

(c) ***L'attuazione di riforme sostenibili nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni pertinenti connesse all'attuazione della normativa dell'Unione;***

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

*(Le lettere a) e c) sono diventate, rispettivamente, la c) e la a) nell'emendamento del Parlamento. Entrambe sono altresì modificate.)*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo**

*Testo della Commissione*

Organizzazione del sostegno

*Emendamento*

Organizzazione del sostegno **tecnico**

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

*Emendamento*

1. La Commissione può definire il sostegno **tecnico** previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**



## Articolo 8 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, **coordinandosi con la Commissione**, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. **Coordinandosi** con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

### *Emendamento*

2. **In collaborazione con la Commissione**, lo Stato membro beneficiario può concludere un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. **Collaborando** con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi degli Stati membri.

#### *Emendamento*

1. Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, il Programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi **volontari** degli Stati membri.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione **intermedia** entro la **metà del 2019** e **una** relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

#### *Emendamento*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **annuale sull'attuazione del programma ed elabora una** relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021. **La relazione annuale contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, le motivazioni di qualsiasi decisione relativa alla concessione o al diniego del sostegno**

*agli Stati membri, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto europeo del Programma e la valutazione dell'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post contiene informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.*

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.*

*Emendamento*

*soppresso*

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di regolamento Allegato I – comma 1 – lettera i bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(i bis) il numero di obiettivi nel piano di sostegno conseguiti dallo Stato membro beneficiario*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020	
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 2.12.2015	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 2.12.2015	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	12.5.2016	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Costas Mavrides 12.5.2016	
<b>Esame in commissione</b>	13.7.2016	10.10.2016
<b>Approvazione</b>	10.11.2016	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 40	–: 8
	0: 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtsun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzuliță, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in 't Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, Romana Tomc	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz	

10.11.2016

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Jan Olbrycht

### EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di regolamento Considerando 7

###### *Testo della Commissione*

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali (“il Programma”) per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione *degli* investimenti nell'economia reale.

###### *Emendamento*

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali (“il Programma”) per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione *di* investimenti *sostenibili* nell'economia reale.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 10

##### *Testo della Commissione*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

##### *Emendamento*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione. ***La Commissione dovrebbe arricchire ulteriormente il pool di esperti esterni disponibili che potrebbero essere inviati, secondo modalità ad hoc, negli Stati membri per lavorare a progetti di sostegno.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) Le comunicazioni della Commissione “Revisione del bilancio dell'Unione europea”<sup>13</sup> e “Un bilancio per la strategia Europa 2020”<sup>14</sup> sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti

##### *Emendamento*

(11) Le comunicazioni della Commissione “Revisione del bilancio dell'Unione europea”<sup>13</sup> e “Un bilancio per la strategia Europa 2020”<sup>14</sup> sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti

su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

---

<sup>13</sup> COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>14</sup> COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello **regionale e** nazionale, dell'UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e garantiscano un'attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

---

<sup>13</sup> COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>14</sup> COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 bis) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma, che costituisce per il Parlamento europeo e il Consiglio l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento***

*europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 ter) Il finanziamento del Programma attraverso il trasferimento di assegnazioni a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione può essere unicamente considerato una soluzione una tantum, che non dovrebbe creare un precedente per il finanziamento di future iniziative in tale ambito. Un'eventuale proposta legislativa volta a prorogare il Programma nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dovrebbe includere una nuova dotazione finanziaria distinta, specificatamente destinata al Programma.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento *pari* al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di

(16) Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento *fino* al 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di

lucro.

lucro.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe *effettuare* una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione *finale* dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

#### *Emendamento*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma *ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti*, si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. *Tale quadro dovrebbe altresì tenere conto degli insegnamenti tratti nel corso del processo.* Si dovrebbe *procedere ad una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, inclusa un'analisi dell'applicazione dei criteri per valutare la richiesta di sostegno*, una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo *nonché una valutazione del futuro del Programma nel prossimo periodo di programmazione finanziaria.* Una valutazione *ex post* dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*10 bis. La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in*



*particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, le spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma ***ammonta a un massimo di 142 800 000 EUR.***

*Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma è ***fissata a 142 800 000 EUR.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. ***La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle***

*Emendamento*

***soppresso***

*tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la **metà del 2019** e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

#### *Emendamento*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di **monitoraggio annuale sull'attuazione del Programma, inclusa un'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per la valutazione delle richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, una relazione di** valutazione intermedia entro la **fine del 2018** e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

## Emendamento

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di **adeguare o prorogare oltre il 2020** i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo

#### *Emendamento*

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di **ristabilire** i finanziamenti nei settori da esso coperti **nel prossimo quadro finanziario con una dotazione finanziaria specifica**. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma

periodo.

nel lungo periodo.

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 91 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Lo 0,35% delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Fino a 112 233 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

#### *Emendamento*

3. Lo 0,35% delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Fino a 112 233 000 EUR **a prezzi correnti** di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 18 – paragrafo 1**

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. 30 567 000 EUR di questo importo sono assegnati al Programma di sostegno alle

#### *Emendamento*

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento su iniziativa e/o per conto della Commissione. 30 567 000 EUR **a prezzi correnti** di questo importo sono assegnati al

riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

Programma di sostegno alle riforme strutturali per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del Programma stesso.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 2.12.2015
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	BUDG 2.12.2015
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jan Olbrycht 18.1.2016
<b>Approvazione</b>	10.11.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 23 -: 6 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ni Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Stanisław Ozóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	John Stuart Agnew

10.11.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Csaba Sógor

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La crisi economica ha reso più forte e più urgente che mai la necessità di riforme strutturali nell'Unione europea (UE). Nel giugno 2010, i capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia ha riconosciuto che la recessione aveva esposto le fragilità strutturali dell'economia europea. La risposta che l'UE, nel suo complesso, ha deciso di elaborare non mirava unicamente a ristabilire la situazione precedente alla crisi; anzi, sottolineava che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi tesi ad attuare le riforme strutturali necessarie in modo da ripristinare la crescita e garantire un percorso sostenibile per l'economia europea, aiutando l'UE a emergere dalla crisi più forte che mai.

A sei anni dall'avvio della strategia Europa 2020, tale impegno è lungi dall'essere realizzato.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ritiene che la maggior parte degli Stati membri dell'UE non possano più permettersi ritardi nella realizzazione di riforme ambiziose. Nella sua relazione "Going for growth" del 2016, l'OCSE ha osservato che "le prospettive di crescita globale rimangono incerte nel breve periodo, con un rallentamento del commercio mondiale e una ripresa attenuata nelle economie avanzate in ragione della persistente debolezza degli investimenti. La realizzazione di riforme strutturali, congiuntamente a politiche di sostegno alla domanda, continua a essere fortemente auspicabile al fine di risollevare in modo sostenibile la produttività e la creazione di posti di lavoro, promuovendo migliori condizioni di equità. [...] In un contesto caratterizzato da prospettive economiche globali modeste, è opportuno dare priorità alle riforme che, oltre a incentivare l'occupazione e la produttività, sono in grado di sostenere al meglio l'attività nel breve periodo".

Il processo che conduce a una corretta progettazione e attuazione delle riforme può risultare

difficoltoso e richiede forti capacità analitiche, gestionali e di pianificazione, nonché accesso alle informazioni e alle risorse umane adeguate. Sulla base dell'esperienza tratta dalla task force per la Grecia, si evince che la disponibilità di assistenza tecnica può rivelarsi cruciale per stimolare le riforme; il suo impatto può tuttavia essere gravemente compromesso dall'assenza di una strategia chiara. Tale esperienza dimostra inoltre che l'assistenza tecnica non dovrebbe essere disponibile soltanto in periodi di crisi; il relatore è del parere che tale assistenza debba essere impiegata per creare economie strutturalmente sicure e resilienti, in grado di far fronte alle sfide future.

In tale contesto, la proposta della Commissione di istituire il Programma di sostegno alle riforme strutturali fornendo assistenza a un'ampia gamma di riforme è accolta positivamente, poiché tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero avere la possibilità di chiedere e ottenere assistenza per portare avanti riforme capaci di creare un ambiente economico sano, incentivare la crescita e l'occupazione e migliorare il tenore di vita dei propri cittadini.

La Commissione ha individuato nella politica di coesione, e più precisamente nelle risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, la fonte di finanziamento per il nuovo programma. Tale scelta desta preoccupazioni che occorre tenere in considerazione, dal momento che non è in alcun modo garantito che le esigenze degli Stati membri, relativamente allo sviluppo di capacità per gestire efficacemente ed efficientemente i fondi nell'ambito del nuovo e più complesso quadro normativo, si riveleranno inferiori a quanto inizialmente previsto. Occorre tuttavia ricordare che la natura delle riforme previste dal programma contribuirebbe di per sé a creare l'ambiente favorevole in grado di aiutare gli Stati membri a beneficiare appieno degli investimenti della politica di coesione in beni sia tangibili sia intangibili, migliorando altresì i tassi di assorbimento.

Considerando le disparità in termini di livelli di sviluppo degli Stati membri nonché di disponibilità di competenze di elevata qualità per la progettazione e l'attuazione di riforme strutturali profonde, alcuni paesi potranno beneficiare di tale assistenza in misura maggiore rispetto ad altri. In ogni caso, tutte le riforme attuate con successo contribuiranno in ultima analisi a rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nell'UE.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene**

**soppresso**

*conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) Gli articoli 5 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, è tenuto a elaborare annualmente orientamenti per il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti di essi **devono far fronte a** una bassa crescita potenziale. L'Unione ha annoverato l'attuazione **delle** riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso

(3) Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici **e sociali** accumulatisi in passato e molti di essi **soffrono di** una bassa crescita potenziale, **di elevati tassi di disoccupazione, di una forte crisi nei principali sistemi produttivi, di disparità sociali in aumento e di un**



sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

***maggiore rischio di povertà tra la popolazione. Vi è pertanto la necessità di riforme socialmente responsabili, intelligenti, sostenibili e inclusive, che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 9 TFUE.*** L'Unione ha ***pertanto*** annoverato l'attuazione ***di tali*** riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento, ***creare occupazione, promuovere gli investimenti*** e sostenere il processo di convergenza ***verso l'alto***.

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro ***effetti*** positivi si ***fanno sentire*** solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato ***determinante*** per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

#### *Emendamento*

(4) Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono ***volontà politica, capacità di dialogo e di una cooperazione multilivello, risorse amministrative e di bilancio, nonché*** una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro ***risultati*** positivi si ***concretizzano*** solo dopo un certo lasso di tempo. Un'attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato ***importante*** per sostenere ***il processo di risanamento fiscale e le riforme strutturali, soprattutto negli Stati membri sottoposti a programmi di aggiustamento economico. Pertanto, l'Unione dovrebbe tener conto degli insegnamenti appresi negli ultimi anni dai programmi volti a sostenere*** l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. ***Affinché il Programma produca***

*effetti economici e sociali positivi, è fondamentale altresì che le parti interessate partecipino alla definizione delle riforme, che siano condotte valutazioni d'impatto e che gli Stati membri si riappropriino delle riforme, coinvolgendo le autorità regionali e locali, le parti sociali e la società civile.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Nel quadro del semestre europeo, il Parlamento europeo ha definito<sup>1bis</sup> "socialmente responsabili" le riforme basate sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale e un'equa distribuzione della ricchezza, ovvero un modello che garantisce uguaglianza e tutela sociale, protegge i gruppi vulnerabili e innalza il tenore di vita di tutti i cittadini;*

---

*<sup>1 bis</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione *delle* riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate

(5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione *di* riforme strutturali *sostenibili e compatibili con gli obiettivi economici e sociali dell'Unione, incluso il sostegno alla crescita economica, la*

della normativa UE.

*creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili, la promozione di investimenti pubblici solidi e lo sviluppo sociale. Tali sfide sono riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE, che potrebbero determinare una progettazione inadeguata delle riforme rispetto al conseguimento di tali obiettivi. Tali condizioni potrebbero, a loro volta, nuocere al potenziale di crescita a lungo termine di alcuni Stati membri e avere ripercussioni sulle prestazioni sociali e la creazione di posti di lavoro.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) *L'Unione vanta* una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle *amministrazioni* nazionali e *alle altre autorità* degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita *dall'UE* nell'aiutare le autorità nazionali ad attuare *le* riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. *Occorre un'azione globale e integrata per fornire* sostegno agli Stati membri che *intraprendono* riforme *atte a favorire la crescita* e *chiedono l'assistenza dell'Unione al riguardo*.

#### *Emendamento*

(6) *Le istituzioni e gli organismi dell'Unione vantano* una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle *autorità* nazionali e/o *subnazionali* degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita *dalle istituzioni e dagli organismi dell'UE* nell'aiutare le autorità nazionali e *regionali a progettare* e ad attuare riforme *inclusive e sostenibili* dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri *interessati per contribuire a migliorare il loro potenziale di crescita e la coesione sociale attraverso misure volte ad aumentare i tassi di occupazione, a combattere l'esclusione sociale e la povertà nonché ad aumentare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza sanitaria e dei servizi scolastici. Tali misure di sostegno dovrebbero basarsi su un approccio integrato e globale che*

*tenga conto dei collegamenti tra i diversi ambiti contemplati dalle riforme strutturali e della capacità di lavorare in partenariato tra tutti i livelli di governo, nel rispetto del quadro istituzionale di ciascuno Stato membro e coinvolgendo inoltre tutte le parti interessate.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti dal titolo "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati" riconosce che la prestazione di assistenza tecnica agli Stati membri dovrebbe basarsi su una strategia con obiettivi ben definiti. La relazione fornisce inoltre raccomandazioni utili, che dovrebbero essere tenute in considerazione, riguardo al modo in cui la Commissione può migliorare il proprio sostegno agli Stati membri, anche tramite l'aumento della titolarità e dell'efficacia delle riforme.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di **preparare** e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità degli Stati membri di **progettare** e attuare riforme amministrative e strutturali **in campo economico e sociale che siano sostenibili e** volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per

Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, **rafforzamento della competitività dell'Europa** e promozione degli investimenti **nell'economia** reale.

l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, **in particolare dei Fondi strutturali e di investimento europei**. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, **rafforzamento della competitività dell'Europa**, creazione di posti di lavoro **stabili e sostenibili**, **aumento della produttività**, promozione degli investimenti **sostenibili nell'economia** reale, **garanzia di servizi sanitari e scolastici di alta qualità**, **lotta alla povertà e all'esclusione sociale e, infine, il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea**.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(7 bis) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono tenute a operare nel modo più trasparente**

*possibile.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i **seguenti** settori: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

#### *Emendamento*

(8) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell'ambito del Programma riguarderà, tra l'altro, i settori ***in cui sono state individuate esigenze specifiche dagli Stati membri, ad esempio*** bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, ***lotta contro il lavoro non dichiarato e contro il fenomeno delle società di comodo,*** contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro ***e sociali, lotta contro la povertà e promozione dell'inclusione sociale,*** sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(8 bis) È opportuno prevedere azioni ammissibili mediante le quali conseguire l'obiettivo del Programma.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione **di** riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa **UE** e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e **della creazione di posti di lavoro**.

#### *Emendamento*

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del Programma, un sostegno per l'attuazione **delle loro** riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle **pertinenti** raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa, **delle politiche e delle strategie dell'UE** e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la sostenibilità degli investimenti, **la creazione di occupazione, l'inclusività della crescita, l'inclusione e la coesione sociale nonché una protezione sociale adeguata. Affinché le riforme perseguite godano di un ampio sostegno, gli Stati membri che intendono beneficiare del Programma dovrebbe consultare nella preparazione delle domande le parti interessate rilevanti, quali gli enti locali e regionali, le parti sociali ed economiche e la società civile, conformemente alle disposizioni rilevanti del Codice di condotta in materia di partenariato nel quadro della politica di coesione, come pure i parlamenti nazionali.**

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del

#### *Emendamento*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del

semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. **La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.**

semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di **sussidiarietà**, trasparenza, **partenariato**, **autonomia della parti sociali**, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, **della giustificazione della riforma, compresi i risultati delle consultazioni con i partner e con le parti interessate del caso**, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici, della capacità amministrativa generale dello Stato membro, **tenendo nel contempo in considerazione le azioni e le misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione. La decisione di fornire sostegno nel quadro del Programma dovrebbe assumere la forma di un contratto di assistenza tecnica nell'ambito del quale, in base alle esigenze specifiche individuate dallo Stato membro interessato, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero concordare gli ambiti prioritari, la portata e le tempistiche indicative del sostegno da fornire nonché il contributo finanziario globale a tale sostegno. In questo modo, la Commissione e lo Stato membro in questione dovrebbero tenere conto delle esistenti divisioni dei poteri tra i diversi livelli di governo, come pure del fatto che parte delle raccomandazioni specifiche per paese è destinata agli enti locali e regionali.**

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"<sup>13</sup> e "Un bilancio per

*Emendamento*

(11) Le comunicazioni della Commissione "Revisione del bilancio dell'Unione europea"<sup>13</sup> e "Un bilancio per



la strategia Europa 2020<sup>14</sup> sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie **con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell'UE e internazionale**. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'UE e **garantiscono un'attuazione coerente e uniforme** della normativa UE. **Esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri**. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

---

<sup>13</sup> COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>14</sup> COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

la strategia Europa 2020<sup>14</sup> sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione isolata degli Stati membri, **come stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14bis</sup> e dalle sue norme di applicazione**. Le azioni di supporto condotte nell'ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie, **a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE e internazionale, con altri programmi e altre politiche**. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un'incidenza a livello transfrontaliero o dell'UE e **che migliorino l'attuazione** della normativa, **delle politiche e delle strategie dell'UE**. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze, **allo scopo di mettere a punto soluzioni adeguate al contesto specifico degli Stati membri richiedenti**.

---

<sup>13</sup> COM(2010)700 del 19 ottobre 2010.

<sup>14</sup> COM(2011)500 final del 29 giugno 2011.

<sup>14 bis</sup> **Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).**

## Emendamento 16

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis)** *La fonte di finanziamento per il Programma non dovrebbe costituire un precedente per eventuali future proposte. In occasione della valutazione intermedia, è necessario che la Commissione e la Corte dei conti analizzino nel dettaglio la pertinenza del Programma, il suo valore aggiunto europeo e la possibilità di tenere conto di altre fonti di finanziamento.*

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero poter contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati.

(14) Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero poter contribuire alla dotazione finanziaria del Programma con finanziamenti aggiuntivi. Ora come ora, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al Programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o a obiettivi specifici dei fondi negli Stati membri interessati ***tramite un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza e un maggior assorbimento dei fondi.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>18</sup> *che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione*. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi *politici* perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali adottati mediante atti di esecuzione.

##### *Emendamento*

(15) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La Commissione dovrebbe *avere la facoltà di adottare, tramite atti delegati*, programmi di lavoro pluriennali che definiscano gli obiettivi *sociali ed economici* perseguiti, i risultati attesi dal sostegno e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. *I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero altresì stabilire criteri trasparenti per determinare l'ordine di priorità degli interventi del Programma e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili*. Questi elementi dovrebbero essere ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali adottati mediante atti di esecuzione.

---

<sup>18</sup> *Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento pari *al* 100% dei

##### *Emendamento*

(16) Vista l'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative *socialmente responsabili e sostenibili*, è necessario autorizzare un

costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

tasso di cofinanziamento pari *a fino il* 100% dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del Programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro *e che sfuggano al suo controllo*, la Commissione *dovrebbe poter adottare* misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

#### *Emendamento*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro, la Commissione *e lo Stato membro dovrebbero poter concordare, su richiesta di uno Stato membro, l'adozione di* misure speciali per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Per garantire un'allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In

#### *Emendamento*

(18) Per garantire un'allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'UE e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del presente Programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In

particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le **fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al presente Programma negli Stati membri interessati, segnatamente con** le misure finanziate dai fondi dell'Unione **negli Stati membri**.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza

particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, conformemente alle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergie fra le misure finanziate dai fondi, **dai programmi e dagli strumenti dell'Unione e il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali rilevanti**.

#### *Emendamento*

(19) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, **le sanzioni amministrative e finanziarie previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012**.

#### *Emendamento*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il **controllo dell'attuazione delle azioni e il** monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia **esterna** relativa al

e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto, ***anche ma non solo nei settori strategici relativi a competitività, crescita, occupazione e investimenti*** a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti. ***La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare su base annua informazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali, incluse informazioni sui beneficiari dell'assistenza tecnica, i fornitori di assistenza tecnica e gli obiettivi e le priorità delle riforme perseguite mediante l'assistenza e i fondi stanziati.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti ***delegati*** a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

#### *Emendamento*

(21) Per ***adottare i programmi di lavoro pluriennali e per*** adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***in relazione all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e alla modifica dell'elenco.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il***

*Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro *pluriennali e* annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

#### *Emendamento*

(22) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro annuali, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire *alle* riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo *sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali*, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del

#### *Emendamento*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire *a* riforme istituzionali, amministrative e strutturali *sostenibili* negli Stati membri fornendo *assistenza tecnica*, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in

trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, ***in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.***

ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. "autorità nazionali": le autorità degli Stati membri, comprese le autorità a livello regionale e locale, in conformità del diritto nazionale;***

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. "accordo di assistenza tecnica": un documento stipulato fra la Commissione e lo Stato membro beneficiario che definisce i termini della fornitura di sostegno nell'ambito del Programma e che specifica, tra le altre cose, gli ambiti prioritari, la portata e un calendario indicativo delle misure di sostegno da fornire, nonché il contributo finanziario del Programma;***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1**



*Testo della Commissione*

1. Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento **siano tali da** produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

*Emendamento*

1. Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento **possano** produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Le azioni **e le attività** del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

*Emendamento*

2. Le azioni del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali **che incidono sulle sfide** a livello transfrontaliero o dell'Unione;

*Emendamento*

(a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali **con una possibile incidenza** a livello transfrontaliero o dell'Unione;

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, dell'UE e internazionale;

*Emendamento*

(b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello **locale, regionale**, nazionale, dell'UE e internazionale;

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

###### *Testo della Commissione*

(c) il loro contributo all'attuazione *coerente e uniforme* della normativa UE;

###### *Emendamento*

(c) il loro contributo all'attuazione della normativa UE;

### Emendamento 34

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

###### *Testo della Commissione*

(d) il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;

###### *Emendamento*

(d) il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche *e/o* alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;

### Emendamento 35

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*(d bis) la promozione dei valori europei, in particolare la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali;*

### Emendamento 36

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

###### *Testo della Commissione*

(e) *la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.*

###### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4

##### *Testo della Commissione*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a ***reformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti***, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

##### *Emendamento*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali ***condotte in un modo socialmente responsabile*** negli Stati membri fornendo sostegno ***tecnico*** alle autorità nazionali per ***la progettazione e l'attuazione di misure volte a migliorare la competitività, la crescita inclusiva e sostenibile, l'occupazione dignitosa e sostenibile, la produttività e gli investimenti sostenibili, a rafforzare la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, a promuovere un livello elevato di istruzione e formazione e a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale***, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

##### *Emendamento*

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle ***loro*** priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti ***nonché degli obiettivi di contribuire ad attuare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di promuovere la coesione sociale***;

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

##### *Emendamento*

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma ***legate alla crescita e alla coesione sociale*** e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(b bis) sostenere le autorità nazionali nell'armonizzazione della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione e nell'attuazione di quest'ultimo;***

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

##### *Emendamento*

(c) aiutare le autorità nazionali, ***in stretta collaborazione con le parti interessate***, a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Questi obiettivi sono perseguiti in **stretta** cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

*Emendamento*

Questi obiettivi sono perseguiti in **piena** cooperazione con gli Stati membri beneficiari, **rispettando le priorità degli Stati membri e il dialogo con le parti sociali**.

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

*Emendamento*

2. Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita **inclusiva**, all'occupazione **sostenibile**, agli investimenti **e alla coesione sociale**, tra cui in particolare:

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

*Emendamento*

(b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio **di qualità** presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione, il riciclaggio del denaro, **nonché politiche di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale**;

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;

*Emendamento*

(c) contesto imprenditoriale, **re-industrializzazione, modifiche ai sistemi produttivi, settori energetici**, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione **debitamente giustificati dal punto di vista economico e sociale**, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione **e alla digitalizzazione**;

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, **inclusione** sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, **politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere**;

*Emendamento*

(d) istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro **volte a creare posti di lavoro sostenibili, combattere la povertà e promuovere l'inclusione** sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria;

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d bis) politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere**;

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Lo Stato membro, in consultazione con le autorità regionali, se del caso, individua i settori strategici in cui desidera intervenire in conformità delle esigenze specifiche.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) consulenze *strategiche, modifiche delle politiche*, riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative;

(a) consulenze *in materia di* riforme legislative, istituzionali, strutturali e/o amministrative;

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – comma 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i bis) formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, elaborazione di atti legislativi e non legislativi;*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori *o* parametri di riferimento;

(d) raccolta di dati e statistiche; definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori *e/o* parametri di riferimento;

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) organizzazione di un supporto operativo locale *in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere*;

##### *Emendamento*

(e) organizzazione di un supporto operativo locale;

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – comma 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti;

##### *Emendamento*

(f) sviluppo di capacità informatiche *per lo* sviluppo, *la* manutenzione, *la* gestione e *il* controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti;

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – comma 1 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

(h) progetti di comunicazione; attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione e di campagne ed eventi mediatici, *compresa la comunicazione istituzionale*;

##### *Emendamento*

(h) progetti di comunicazione *nel quadro delle riforme perseguite*; attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e scambio di buone pratiche; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione e di campagne ed eventi mediatici;

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – comma 1 – lettera i



*Testo della Commissione*

(i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma; sviluppo, gestione e **aggiornamento** di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

*Emendamento*

(i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al Programma, **anche mediante lo** sviluppo, **la** gestione e **l'aggiornamento** di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile. **Prima di presentare una richiesta, gli Stati membri coinvolgono i rispettivi parlamenti nazionali e, in linea con il principio di partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le autorità regionali e locali con cui collaborano, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.**

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la

*Emendamento*

2. Nel rispetto dei principi di **solidarietà**, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la

Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, **la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno**, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, **della giustificazione della riforma, compresi i risultati delle consultazioni con i partner e le parti interessate del caso**, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro, tenendo conto **nel contempo** delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi **e strumenti** dell'Unione.

**La decisione di fornire sostegno nel quadro del Programma assume la forma di un contratto di assistenza tecnica nell'ambito del quale, in base alle esigenze specifiche individuate dallo Stato membro interessato, la Commissione e lo Stato membro concordano** gli ambiti prioritari, la portata **e le tempistiche indicative** del sostegno da fornire **nonché** il contributo finanziario globale a tale sostegno.

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, **della crescita** e della creazione di posti di lavoro.

#### *Emendamento*

(c) l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti e della creazione di posti di lavoro, **la crescita inclusiva e la competitività**.

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** *Una volta approvata l'assistenza a uno Stato membro, le autorità nazionali dello Stato membro beneficiario informano il parlamento nazionale, i rispettivi comitati consultivi e le parti sociali in merito all'accordo di assistenza tecnica concluso, nel pieno rispetto della legislazione nazionale applicabile.*

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

*Emendamento*

1. La Commissione, ***in accordo con lo Stato membro beneficiario***, può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni internazionali.

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

*Emendamento*

2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici ***sulla base di un accordo reciproco***. Coordinandosi con la Commissione ***e lo Stato membro beneficiario***, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei

progetti.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, ***compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione***, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

#### *Emendamento*

2. La dotazione finanziaria del Programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del Programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Programma.

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario conformemente al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente ***in*** tale Stato membro.

#### *Emendamento*

3. I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario conformemente al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente ***per l'assistenza tecnica prevista per*** tale Stato membro.

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

(g) contributi a fondi fiduciari;

##### *Emendamento*

(g) contributi a fondi fiduciari ***per la prestazione di sostegno da parte di organizzazioni internazionali;***

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici ***e/o privati*** e a entità aventi la propria sede legale:

##### *Emendamento*

3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e a entità aventi la propria sede legale:

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. ***Il sostegno può essere fornito anche da*** singoli esperti ***che*** possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

##### *Emendamento*

4. Singoli esperti possono ***inoltre*** essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. *Ai fini dell'attuazione del Programma* la Commissione adotta programmi di lavoro annuali **mediante atti di esecuzione**. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

#### *Emendamento*

5. La Commissione adotta **atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo all'adozione di** programmi di lavoro annuali. Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali **possono stipulare che**, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione **possa** adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e

#### *Emendamento*

6. Per garantire **la flessibilità e** la tempestiva disponibilità delle risorse **in caso di imprevisti**, i programmi di lavoro annuali **prevedono altresì la possibilità di adottare misure speciali inizialmente non incluse nei programmi di lavoro annuali. Pertanto**, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione **può** adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le

non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.

necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

#### *Emendamento*

(c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE ***nonché a livello locale, regionale*** e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e ***dissuasive***.

#### *Emendamento*

1. La Commissione prende opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate ***o non correttamente utilizzate*** e, se del caso, sanzioni ***amministrative e finanziarie*** effettive e proporzionate ***conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012***.

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

#### *Emendamento*

La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato **e a indicatori specifici aggiuntivi concordati dalla Commissione e dallo Stato membro beneficiario per ogni richiesta di sostegno.**

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

#### *Emendamento*

2. **La Commissione pubblica su base annua informazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali, incluse informazioni sui beneficiari dell'assistenza tecnica, i fornitori di assistenza tecnica e gli obiettivi e le priorità delle riforme perseguite mediante l'assistenza e i fondi stanziati.** La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **esterna** di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla

#### *Emendamento*

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla



realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di **adeguare o** prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti, **se necessario con gli opportuni adeguamenti**. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui **all'articolo 12, paragrafo 5, e** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 12, paragrafo 5, e** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 12, paragrafo 5, o** dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (UE) n. 1303/2013 Articolo 25 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

"1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio(\*), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta."

#### *Emendamento*

"1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio(\*), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta. **Le risorse trasferite**

*conformemente a tali disposizioni sono utilizzate per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo dei fondi specifici interessati. "*

## **Emendamento 78**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – comma 1 – punto 1 – lettera c**

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

"Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione."

#### *Emendamento*

"Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. *In sede di valutazione della richiesta, la Commissione verifica la conformità all'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.*"

## **Emendamento 79**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

*Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato* sulla base dei seguenti indicatori:

#### *Emendamento*

*L'attuazione delle misure finanziate dal Programma sarà monitorata* sulla base dei seguenti indicatori:

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) numero e tipo di autorità nazionali, servizi dell'amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione, di ogni Stato membro beneficiario a cui è stato fornito sostegno nell'ambito del Programma;

*Emendamento*

(a) numero e tipo di autorità nazionali, **regionali e locali**, servizi dell'amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione, di ogni Stato membro beneficiario a cui è stato fornito sostegno nell'ambito del Programma;

**Emendamento 81**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera c – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali;

*Emendamento*

(d) destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali, **regionali e locali**;

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

(g) **riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, dai servizi dell'amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell'ambito del Programma nonché (se disponibili) da altri portatori di interesse/partecipanti sui risultati e/o sull'impatto delle azioni realizzate nell'ambito del Programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(h) riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati e/o sull'impatto del sostegno fornito nell'ambito del Programma in relazione all'obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;**

**soppresso**

#### **Emendamento 84**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(i) evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal Programma all'attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici.**

**soppresso**

#### **Emendamento 85**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato sulla base dei seguenti indicatori:***

***(a) riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, regionali o locali, dai servizi dell'amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell'ambito del Programma nonché (se disponibili) da altri portatori di interesse/partecipanti sui risultati e/o sull'impatto delle azioni realizzate nell'ambito del Programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro***

*beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;*

*(b) riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati e/o sull'impatto del sostegno fornito nell'ambito del Programma in relazione all'obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;*

*(c) evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal Programma all'attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici.*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di regolamento Allegato – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Questi indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili (compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici).

#### *Emendamento*

Questi indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili (compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici). *Essi sono integrati da indicatori specifici aggiuntivi concordati dalla Commissione e dallo Stato membro beneficiario per ogni richiesta di sostegno.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020		
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 2.12.2015		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 2.12.2015		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Csaba Sógor 12.4.2016		
<b>Esame in commissione</b>	16.6.2016	31.8.2016	13.10.2016
<b>Approvazione</b>	8.11.2016		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	42 10 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Daniela Aiuto, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato		
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	David Coburn		

16.6.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Alain Cadec

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il Programma di sostegno alle riforme strutturali mira a contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali degli Stati membri, fornendo loro un supporto mediante una parte dell'assistenza tecnica prevista dai Fondi strutturali. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma è pari a 142,8 milioni di EUR per quattro anni. Tali importi verrebbero dedotti dalle risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, fino a un massimo dello 0,35 % del totale. Inoltre, gli Stati membri potranno decidere di aggiungere risorse finanziarie a tali importi, trasferendo al Programma una parte delle risorse disponibili a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. Nel caso della politica comune della pesca, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri può raggiungere il 6 % del totale di un programma operativo finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il relatore per parere esprime preoccupazione quanto alla possibile utilizzazione del FEAMP ai fini del finanziamento di riforme strutturali non connesse alla pesca. Infatti, nulla impedirebbe a uno Stato membro di riassegnare una parte dell'assistenza tecnica del FEAMP ad altre tematiche. Il relatore per parere propone pertanto che il possibile contributo del FEAMP sia strettamente legato alla realizzazione di riforme strutturali connesse all'attuazione della politica comune della pesca.

Gli Stati membri incontrano notevoli difficoltà nel dare attuazione all'obbligo di sbarco, per cui tale meccanismo potrebbe rappresentare un contributo in tal senso. Il rafforzamento dei controlli e il miglioramento della raccolta di dati scientifici rappresentano anch'essi degli obiettivi. Il FEAMP è un Fondo dedicato alla pesca e tale deve restare.



## EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14 bis)** *Dato che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dispone di risorse finanziarie limitate rispetto agli altri Fondi dell'Unione, è opportuno che il trasferimento delle sue risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro serva esclusivamente a sostenere le riforme strutturali connesse all'attuazione della politica comune della pesca, inclusi il controllo e la raccolta dei dati scientifici.*

*Motivazione*

*Il contributo del FEAMP al Programma di sostegno alle riforme strutturali dovrebbe essere esclusivamente destinato all'attuazione della politica comune della pesca.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

e) politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali **e attuazione della politica comune della pesca;**

*Motivazione*

*Occorre aggiungere un riferimento all'attuazione della politica comune della pesca al fine di consentire che l'eventuale contributo del FEAMP sia destinato a questo obiettivo.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le risorse di cui al paragrafo 2 provenienti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca sono utilizzate esclusivamente per sostenere azioni che contribuiscano all'attuazione della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda il controllo e la raccolta dei dati scientifici.***

*Motivazione*

*Il contributo del FEAMP al Programma di sostegno alle riforme strutturali dovrebbe essere esclusivamente destinato all'attuazione della politica comune della pesca.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 2.12.2015
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	PECH 2.12.2015
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Alain Cadec 10.12.2015
<b>Esame in commissione</b>	17.2.2016
<b>Approvazione</b>	15.6.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 16 -: 1 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	José Blanco López

11.11.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE**

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Relatore per parere: Curzio Maltese

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta della Commissione mira alla creazione di un programma di sostegno alle riforme strutturali che comprende un intervento in molteplici settori, tra cui l'istruzione e la formazione. In un contesto in cui gli interventi sono destinati alla ripresa economica, il relatore sottolinea le peculiarità dell'istruzione, della formazione, dell'accesso alla cultura e al patrimonio culturale: le finalità di questi settori non possono essere determinate dagli obiettivi economici dell'Unione europea.

L'istruzione è, come ricorda anche l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un diritto umano fondamentale che deve essere garantito a ogni individuo. La sua azione mira allo sviluppo complessivo della sfera umana e, come sottolineato dai ministri dell'Educazione dell'UE nella dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015, la "facoltà primaria dell'educazione non è solo sviluppare conoscenze, abilità, competenze, ma anche aiutare i giovani a divenire componenti della società attivi, responsabili e mentalmente aperti". Il relatore considera di fondamentale importanza sostenere tutte le azioni finalizzate a migliorare i sistemi e le politiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alla cultura che siano universali, gratuiti e di qualità e pertanto ritiene che il successo di queste politiche non possa essere misurato attraverso parametri che tengono in considerazione i possibili effetti economici a breve termine.

Per poter garantire il completo esercizio del diritto all'istruzione è necessario che essa sia inclusiva: ogni persona deve avere la possibilità di accedere a un'istruzione di qualità indipendentemente dal contesto socioeconomico di appartenenza. Nei paesi in cui è già intervenuta l'assistenza tecnica che la Commissione propone di estendere a tutti gli Stati membri, come Grecia e Cipro, i programmi di aggiustamento economico attivati hanno più volte chiesto la riduzione delle spese nei campi dell'istruzione e della formazione portando

alla marginalizzazione degli studenti provenienti dai gruppi svantaggiati e minando quindi la garanzia dell'accesso effettivo al diritto all'istruzione. Questo è ampiamente dimostrato anche dallo studio effettuato per il Parlamento europeo "L'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri UE".

Il relatore esprime preoccupazione per il trasferimento di risorse già destinate o impegnate nei settori dell'educazione, della formazione e della cultura all'interno di altri fondi dell'Unione e pertanto propone l'esclusione di questi fondi dalla dotazione finanziaria del programma.

Il relatore inoltre, in linea con il parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo (ECO/398), sottolinea l'importanza di coinvolgere le parti sociali e tutti gli attori della società civile nel processo di attivazione, sorveglianza e monitoraggio del programma di sostegno alle riforme strutturali.

## EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Visto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 13, 14 e 15,*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre,

(1) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, ***tenendo in***

conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

*considerazione il rispetto della diversità culturale*. Inoltre, conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 7**

##### *Testo della Commissione*

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità *degli Stati membri* di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione *degli* investimenti nell'economia reale.

##### *Emendamento*

(7) Occorre quindi istituire un Programma di sostegno alle riforme strutturali ("il Programma") per rafforzare la capacità *delle autorità nazionali e regionali* di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il Programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: ripresa economica, creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività dell'Europa e promozione *di* investimenti *sostenibili* nell'economia reale.

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, *anche nel contesto del semestre europeo*, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità

##### *Emendamento*

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, *previo coinvolgimento delle parti sociali e della società civile*, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di *sussidiarietà*, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione

dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione.

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) In conformità dell'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'istruzione è un diritto umano fondamentale e un bene comune. Essa deve pertanto essere di qualità elevata e inclusiva e garantire l'accesso a tutti. Di conseguenza, la priorità accordata alla ripresa economica deve essere soppesata rispetto alla necessità di riservare un'attenzione speciale al settore dell'istruzione. La funzione dell'istruzione, in conformità della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare dell'articolo 26, è indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e pertanto le sue finalità non possono essere determinate solo dagli obiettivi economici dell'Unione. Al fine di creare un quadro socioeconomico appropriato per promuovere l'occupabilità e migliorare l'accesso all'istruzione, il sostegno non dovrebbe essere misurato esclusivamente in termini finanziari, ma anche in termini di cittadinanza e sviluppo personale.**

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) La dotazione finanziaria del Programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>. Per consentire tale detrazione occorre modificare i regolamenti suddetti.

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013,

##### *Emendamento*

(13) La dotazione finanziaria del Programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie derivanti dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>. Per consentire tale detrazione occorre modificare i regolamenti suddetti. ***Il finanziamento del Programma non dovrebbe costituire un precedente per eventuali iniziative future della Commissione da finanziare mediante la politica di coesione.***

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013,



## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti.

#### *Emendamento*

(17) Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione dovrebbe poter adottare, **su richiesta di uno Stato membro**, misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del Programma, per aiutare le autorità **locali, regionali e** nazionali a coprire le necessità urgenti.

#### *Motivazione*

*In uno dei punti chiave del suo parere, il CESE sottolinea che il Programma deve essere accessibile alle autorità locali e regionali, che devono essere direttamente coinvolte nell'elaborazione del progetto di riforma strutturale in questione, ove del caso.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre

#### *Emendamento*

(20) Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia relativa al raggiungimento degli obiettivi del Programma, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe inoltre

esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

***L'attuazione del Programma dovrebbe essere soggetta a un monitoraggio annuale e a una valutazione intermedia ed ex-post in base ai quali potrebbe essere decisa l'eventuale sospensione dopo il 2020. Dovrebbe pertanto essere possibile aggiungere gli indicatori di risultato all'insieme degli indicatori proposti.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

#### *Emendamento*

(21) Per adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

#### *Emendamento*

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità **locali, regionali e** nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

#### *Motivazione*

*In uno dei punti chiave del suo parere, il CESE sottolinea che il Programma deve essere accessibile alle autorità locali e regionali, che devono essere direttamente coinvolte nell'elaborazione del progetto di riforma strutturale in questione, ove del caso.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la

#### *Emendamento*

1. Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la

Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto. ***Le azioni dovrebbero essere monitorate attentamente e qualsiasi riscontro dovrebbe essere preso in considerazione e attuato di conseguenza.***

#### *Motivazione*

*Sono necessarie alcune precisazioni sulle modalità e le tempistiche di monitoraggio delle azioni, prima della valutazione intermedia ed ex-post. Ciò potrebbe essere utile per prendere le decisioni corrette per le azioni e i progetti successivi e apportare l'auspicato valore aggiunto europeo.*

### **Emendamento 12**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, dell'UE e internazionale;

##### *Emendamento*

(b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello nazionale, ***regionale e locale***, dell'UE e internazionale;

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(e bis) la promozione dei valori europei, in particolare la solidarietà che è alla base di tutte le politiche regionali, compresa la responsabilizzazione di tutti i cittadini nei processi decisionali a livello regionale e locale.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e ter) la promozione del dialogo interculturale attraverso l'istruzione, la formazione e i settori creativi.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, **in particolare nell'ambito dei processi di governance economica**, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

L'obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali, **locali e regionali** per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l'amministrazione, l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita **sostenibile**, l'occupazione, gli investimenti e **la coesione economica, sociale e territoriale**, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti

1. Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a) sostenere le iniziative delle autorità nazionali, **regionali e locali** volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di

socioeconomici previsti;

(b) aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(c) aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(d) aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Questi obiettivi sono perseguiti *in stretta cooperazione con gli* Stati membri beneficiari.

2. *Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:*

(a) *gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito*

partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(b) aiutare le autorità nazionali, *regionali e locali* a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

*(b bis) aiutare le autorità competenti a migliorare i sistemi e le politiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'accesso alla cultura, che dovrebbero essere universali, di qualità, sostenibili, inclusivi e dovrebbero promuovere l'eccellenza, la ricerca e lo sviluppo a ogni livello;*

(c) aiutare le autorità nazionali, *regionali e locali* a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

(d) aiutare le autorità nazionali, *regionali e locali* a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

*(d bis) promuovere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale attraverso consultazioni e rafforzare la cittadinanza mediante fattori partecipativi.*

Questi obiettivi sono perseguiti *su richiesta degli* Stati membri beneficiari e *in stretta collaborazione con essi.*

2. *Lo Stato membro, in consultazione con le autorità competenti, se del caso con le autorità regionali, stabilisce i settori strategici in cui desidera intervenire in conformità delle specifiche esigenze nazionali e regionali.*

*e amministrazione delle entrate;*

*(b) riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;*

*(c) contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione;*

*(d) istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria, politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;*

*(e) politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;*

*(f) politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

(b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

#### *Emendamento*

(b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti (anche residenti) incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature.

***L'abbinamento di esperti stranieri e locali può contribuire a massimizzare l'efficacia, semplificando la comprensione dei problemi e la concezione di soluzioni ad-hoc per la situazione specifica nello***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5, **paragrafo 2**. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del Programma presentano, **previa consultazione con le parti sociali interessate e la società civile**, una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del Programma in conformità dell'articolo 5. La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno civile.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale

#### *Emendamento*

2. Nel rispetto dei principi di **sussidiarietà**, trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno. **Il Programma resta volontario**



sostegno.

*per gli Stati membri e non comporta procedure obbligatorie e stigmatizzanti.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro.

##### *Emendamento*

(c) l'attuazione delle riforme intraprese dagli Stati membri di propria iniziativa, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita, ***dell'istruzione di alta qualità, della ricerca, della formazione*** e della creazione di posti di lavoro.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri *o con* le organizzazioni internazionali.

##### *Emendamento*

1. La Commissione può definire il sostegno previsto per gli Stati membri beneficiari in collaborazione con gli altri Stati membri, ***le parti sociali interessate, la società civile*** *o* le organizzazioni internazionali.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme,

##### *Emendamento*

2. Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con ***lo Stato membro beneficiario*** e la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia

predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

per le riforme, predispongono un'assistenza di qualità o sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei progetti.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

#### *Emendamento*

3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario pluriennale istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, ***che garantisce risorse appropriate per quanto concerne azioni, piani, programmi e progetti in materia di istruzione, formazione e cultura.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 12

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

- (d) sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri);
- (e) contratti di appalti pubblici;
- (f) rimborso delle spese sostenute dagli

#### *Emendamento*

1. La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Le misure previste dal Programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

- (d) sovvenzioni (comprese le sovvenzioni destinate alle autorità ***locali, regionali e*** nazionali degli Stati membri);
- (e) contratti di appalti pubblici;
- (f) rimborso delle spese sostenute dagli

esperti esterni;

- (g) contributi a fondi fiduciari;
- (h) azioni realizzate in gestione indiretta.

3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

- (a) negli Stati membri;
- (b) nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4. Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

5. *Ai fini dell'attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione.* Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal

esperti esterni;

- (g) contributi a fondi fiduciari;
- (h) azioni realizzate in gestione indiretta.

3. Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità **locali, regionali e** nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

- (a) negli Stati membri;
- (b) nei paesi EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100% dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4. Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del Programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5; ***inoltre dovrebbe essere debitamente previsto un seguito alle attività/procedure di monitoraggio concernenti il loro contributo.***

5. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 intesi a integrare il presente regolamento, stabilendo programmi di lavoro pluriennali.*** Nei programmi di lavoro pluriennali sono specificati gli obiettivi strategici che ci si prefigge di conseguire mediante il supporto previsto, i risultati attesi e le priorità di finanziamento nei settori corrispondenti. I programmi di lavoro pluriennali vengono ulteriormente specificati in programmi di lavoro annuali, adottati mediante atti di esecuzione, che

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e *non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 13

#### *Testo della Commissione*

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

individuano le misure necessarie per la loro attuazione e tutti gli elementi richiesti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

***5 bis. Ai fini della progettazione dei programmi è necessario il coinvolgimento delle parti sociali interessate e della società civile. Il processo di attivazione del sostegno non può essere avviato senza la consultazione delle parti sociali interessate e della società civile.***

6. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, i programmi di lavoro annuali possono stipulare che, nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, la Commissione possa adottare, su richiesta di uno Stato membro, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali, ***regionali e locali*** a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali possono rappresentare solo una parte limitata del Programma di lavoro annuale e ***non violano l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis).***

#### *Emendamento*

***Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis),*** nell'ambito delle rispettive competenze la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A

- (a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- (b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;
- (c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 15

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro **la metà del 2019** e una relazione di

tal fine essi:

- (a) garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali, **regionali e locali**, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- (b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi **e dei costi**;
- (c) garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'UE e nazionale, **regionale e locale**, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

I programmi di lavoro pluriennali e annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto un supporto in uno degli ambiti di cui all'articolo 5 **senza contravvenire all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b bis**).

#### *Emendamento*

1. La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **una relazione di monitoraggio annuale e** una relazione di valutazione intermedia entro **il**

valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo.

**31 dicembre 2018** e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3. La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l'eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull'impatto del Programma nel lungo periodo **e valuterà il Programma nel suo insieme, le sue carenze e i suoi punti di forza.**

**3 bis. L'attuazione del Programma è soggetta a un monitoraggio annuale e a una valutazione intermedia ed ex post in base ai quali potrebbe essere decisa l'eventuale sospensione dopo il 2020. Gli indicatori di risultato potrebbero pertanto essere aggiunti all'insieme degli indicatori proposti.**

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui **all'articolo 12, paragrafo 5, e** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 12, paragrafo 5, e** all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 b

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 12, paragrafo 5, e** dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 2.12.2015
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CULT 4.2.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Curzio Maltese 23.2.2016
<b>Esame in commissione</b>	20.6.2016
<b>Approvazione</b>	8.11.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 20 -: 4 0: 3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Therese Comodini Cachia, Santiago Fisas Ayxelà, Emma McClarkin
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	David Coburn, Ángela Vallina



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020			
<b>Riferimenti</b>	COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	18.11.2015			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	REGI 2.12.2015			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG 2.12.2015	ECON 2.12.2015	EMPL 2.12.2015	ENVI 2.12.2015
	ITRE 2.12.2015	AGRI 2.12.2015	PECH 2.12.2015	CULT 4.2.2016
	LIBE 2.12.2015			
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ENVI 22.12.2015	ITRE 28.1.2016	AGRI 11.1.2016	LIBE 14.12.2015
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	ECON 12.5.2016			
<b>Relatori</b> Nomina	Lambert van Nistelrooij 14.1.2016	Constanze Krehl 14.1.2016		
<b>Esame in commissione</b>	25.5.2016	8.9.2016		
<b>Approvazione</b>	29.11.2016			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	29 11 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraiki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė			
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Vladimir Urutchev, Boris Zala			
<b>Deposito</b>	7.12.2016			